



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *Aspetti giuridici nelle opere di Sébastien Castellion in difesa degli eretici. Nuove prospettive di ricerca.*

MARIA D'ARIENZO

## 1. Premessa

La possibilità di confronto tra le diverse prospettive di studio dei movimenti ereticali in età moderna<sup>1</sup> mi ha permesso di approfondire una delle angolazioni che i precedenti studi sul pensiero di Sébastien Castellion e soprattutto sulla duplice accezione dell'idea di tolleranza, sia religiosa che giuspolitica<sup>2</sup>, mi avevano già indotto a focalizzare.

Le argomentazioni sviluppate da Sébastien Castellion soprattutto nel *De haereticis a civili magistratu non puniendis*<sup>3</sup> e nel *Conseil à la France désolée*<sup>4</sup> a favore della non punibilità degli eretici da parte del magistrato civile e del-

---

<sup>1</sup> Il contributo riproduce, con l'aggiunta di riferimenti bibliografici essenziali, la relazione presentata al Convegno di Studi organizzato dal *Laboratorio di Storia moderna* dell'Università di Firenze, dal titolo: «Nuove prospettive degli studi italiani sulla Riforma protestante e i movimenti ereticali nell'età moderna», Firenze 11-13 dicembre 2014.

<sup>2</sup> Sul concetto politico di tolleranza, mi permetto di rinviare a MARIA D'ARIENZO, *Deux Concepts de Tolérance: Michel de L'Hospital et Sébastien Castellion*, nel vol. *Michel Servet (1511-1553). Hérésie et pluralisme du XVI<sup>e</sup> au XXI<sup>e</sup> siècle*. Actes du colloque de l'École Pratique des Hautes Études, 11-13 décembre 2003, réunis par VALENTINE ZUBER, Honoré Champion, Paris, 2007, pp. 213-223; Id., *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. LXIV-LXX.

<sup>3</sup> SÉBASTIEN CASTELLION, *De l'impunité des hérétiques - De haereticis non puniendis*, a cura di MARIUS VALKHOFF e di BRUNO BECKER, Genève, Droz, 1971, (d'ora in poi, *De haereticis a civili magistratu non puniendis*). La traduzione italiana del manoscritto latino, è pubblicata con il titolo: *Sulla non punibilità degli eretici*, nell'Appendice A del vol. MARIA D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, cit., pp. 1-221.

<sup>4</sup> SÉBASTIEN CASTELLION, *Conseil à la France désolée auquel est montrée la cause de la guerre présente et le remède qui y pourrait estre mis, et principalement est avisé si on doit forcer les consciences*, l'an 1562, s. e., s. l. Una edizione moderna dell'opera, con prefazione e note esplicative di MARIUS F. VALKHOFF, è stata pubblicata a Ginevra nel 1967 con il titolo: *Conseil à la France désolée*. La traduzione italiana, da cui sono tratte le citazioni successive dell'opera, è pubblicata con il titolo: *Consiglio alla Francia desolata* nell'Appendice B del vol. MARIA D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, cit., pp. 224-259.

la tolleranza, quale strumento politico per garantire la coesistenza pacifica di religioni diverse sullo stesso territorio, consentono di porre in rilievo la duplice accezione che il termine tolleranza assume nel XVI secolo, nell'ambito delle discussioni teologico-politiche, quale principio di separazione tra potere pubblico e religioni.

Il processo dialettico tra potere, libertà e diritto si sviluppa nelle opere cosiddette polemiche di Sébastien Castellion con argomentazioni che, costituendo spesso una replica agli scritti di Giovanni Calvino e Teodoro di Beza, appaiono sostanzialmente e apparentemente simili. Tuttavia, ad una lettura più attenta, è possibile evidenziare l'accento posto su alcuni elementi essenziali della sua tesi in difesa della legittimità del dissenso dottrinario nei confronti dei suoi avversari, che consentono di delineare la diversità di dimensione nel quale il concetto di libertà si declina in rapporto all'autorità<sup>5</sup>.

## 2. «Coscienza libera» e «libertà di coscienza». *La libertas Ecclesiarum*

Se nel *De Haereticis a civili magistratu non puniendis* è l'autonomia della coscienza dell'uomo a costituire il contenuto della libertà rivendicata nei confronti del potere soprattutto religioso, prima ancora che politico, nel *Conseil à la France désolée* è l'autonomia delle religioni e della loro normatività, e dunque la legittimità di un tendenziale pluralismo di interpretazioni del messaggio cristiano, a rappresentare il *focus* peculiare delle argomentazioni di Castellion.

Il consiglio di «lasciare libere le due religioni sullo stesso territorio» viene indicato quale rimedio pragmatico più efficace al fine di guarire la malattia del corpo politico della Francia dilaniata dalle lotte fratricide tra Cattolici e Evangelici, ma soprattutto per guarire la malattia spirituale che affligge le stesse autorità religiose. Queste, arroccate in difesa del proprio esclusivismo dottrinario, impongono, con la costrizione delle coscienze, l'uniformità e la conformità di appartenenza alla comunità salvifica ritenuta espressione del "vero" cristianesimo. In tal modo impediscono la realizzazione dello spirito cristiano di carità fondato non sulla violenza, ma sull'amore e la stessa possibilità di conversione dei cuori, intesa quale processo razionale e spirituale di liberazione della coscienza dal peccato, che nasce dall'*amor sui* e dall'allontanamento volontario ed ostinato dalla verità<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> I paragrafi 2 e 3 riprendono le riflessioni sviluppate più ampiamente nell'*Introduzione* del vol. *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, cit., pp. IX-LXX, *passim*.

<sup>6</sup> SÉBASTIEN CASTELLION, *Consiglio alla Francia desolata*, cit., p. 244.

La libertà di coscienza è in altri termini l'unica possibilità per rendere la coscienza libera dalle passioni e dal peccato. Ma la libertà di coscienza può essere tutelata soltanto attraverso il principio di autonomia e separazione tra l'ambito politico terreno e quello spirituale e religioso. La neutralità del potere politico rispetto alle pretese di confessionalizzazione della sfera pubblica costituisce l'unica soluzione per neutralizzare l'intolleranza e la negazione dello spirito di pietà e misericordia che anima le Chiese nate dalla frantumazione della *societas christiana*. La teorizzazione della *libertas Ecclesiarum*, quale ampliamento del concetto di *libertas Ecclesiae* sviluppatosi in ambito cattolico, appare, pertanto, in tale ricostruzione, quale corollario della libertà della coscienza individuale da qualsiasi imposizione o condizionamento esterno, in quanto si riconnette alla responsabilità di ciascuno, e dunque anche delle autorità religiose e politiche, all'edificazione di una comunità salvifica realmente cristiana.

Tuttavia, è proprio nella concettualizzazione della libertà quale limite al potere impositivo sulle coscienze che è possibile individuare il nodo della riflessione sulla funzione del diritto applicabile alla comunità soggetta alla giurisdizione dell'autorità legittima, e dunque sulla separazione e autonomia della normatività religiosa da quella civile. In altri termini, la distinzione dell'ambito politico-terreno da quello religioso-spirituale appare consequenziale alla teorizzazione di quello che in termini moderni chiameremmo pluralismo normativo, derivante dalla concettualizzazione di una pluralità di appartenenze soggettive sia civili che religiose, quale fondamento di un nuovo sistema di rapporti tra politica e religione cristiana rispetto a quello conosciuto sino a quel momento in Europa.

### *3. Giurisdizione civile e religiosa. Separazione degli ambiti*

La separazione degli ambiti, politico e religioso, si sviluppa nelle argomentazioni di Castellion, ed è questo il punto nodale della mia indagine di ricerca, attraverso un metodo di analisi teso ad individuare la specifica proprietà di una fattispecie concettuale e a distinguerla da altre con le quali potrebbe essere peraltro assimilata, al fine di definirne l'appartenenza ad una categoria propria dell'ordine spirituale o giuspolitico. In altri termini, l'intento definitorio appare essere non soltanto l'espressione di un criterio ermeneutico di analisi del linguaggio e dei concetti, proprio delle dispute teologiche e della confutazione degli argomenti della controparte, ma sembra costituire, almeno nella difesa della non punibilità degli eretici, lo strumento logico e metodologico per delimitare la distinzione tra il delitto e il peccato

e, di conseguenza, tra la competenza in materia penale del magistrato civile e l'apparato sanzionatorio dei sistemi giuridici religiosi. Distinzione che è affermata proprio per deconfessionalizzare la giurisdizione civile in ambito penale al fine della costruzione, o ricostruzione, di un diritto pubblico che, in quanto tale, è teso a sanzionare la dimensione pubblica, e dunque esteriore, della condotta criminosa e non la peccaminosità della coscienza. La giurisdizione sul foro interno esula dalla competenza del Magistrato e dalla stessa finalità della pena, tesa non al ravvedimento del colpevole, ma al ristabilimento di un equilibrio sociale turbato dalla violazione delle norme su cui si regge l'ordine politico<sup>7</sup>.

L'obiettivo polemico di Castellion appare proprio il sistema istituzionale fondato sul legame tra obbedienza all'autorità sia civile che religiosa e salvezza dell'uomo sostenuto da Calvino. Come afferma l'umanista savoiano, occorre distinguere e non confondere<sup>8</sup>.

La legittimità del potere temporale, nelle riflessioni del Riformatore ginevrino, risiede nel garantire l'ordine di giustizia voluto da Dio nella società terrena, in base al patto che lega il popolo all'autorità politica. L'obbedienza al volere divino costituisce, secondo la teologia dei *foedera* descritti da Calvino nel II libro dell'*Institutio*<sup>9</sup>, il fulcro dell'alleanza tra legge e libertà, intesa come impegno volontariamente assunto di obbedienza al diritto stabilito e garantito dal potere temporale che è riconosciuto, attraverso il confronto razionale tra legge dell'uomo e legge di natura, quale espressione della volontà divina. La sottomissione alle leggi rinnova formalmente, in tal

<sup>7</sup> Su questi aspetti, cfr. PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 219-267; ORAZIO CONDORELLI, *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medioevo e Antico Regime). Appunti su alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello Stato*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 701-726, e in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di GIOVANNI BATTISTA VARNIER, Edizioni Università Macerata, Macerata, 2011, pp. 29-67.

<sup>8</sup> *Contra libellum Calvini in quo ostendere conatur hæreticos jure gladij coercendos esse*, s. l., 1612, p. G V r., replica di *Vaticanus* a *Calvinus* 112 (d'ora in poi *Contra libellum Calvini*). L'esemplare consultato e da cui sono tratte le successive citazioni è conservato presso la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris alla segnatura n. 8 D 6957 INV 8584 FA. La traduzione francese di questo testo è stata pubblicata da ÉTIENNE BARILIER con il titolo *Sébastien Castellion, Contre le libelle de Calvin, après la mort de Michel Servet*, Ed. Zoe, Genève, 1998, p. 219.

<sup>9</sup> GIOVANNI CALVINO, *Istituzione della religione cristiana*, a cura di GIOVANNI TOURN, I, Utet, Torino, 2009<sup>2</sup>, p. 551 ss. Sulla teologia del *foedus* nella *Institutio Crbristiana Religionis* del 1536, nelle edizioni successive al 1536, e nelle *Homiliae in primum librum Samuelis*, cfr. MAURO POVERO, *Il pensiero di Bullinger e Calvino sul Foedus o Testamentum Dei*, nel vol. CORRADO MALANDRINO, LUCA SAVARINO (a cura di), *Calvino e il calvinismo politico*, Claudiana, Torino, 2011, pp. 65-119.

modo, il rapporto contrattuale con Dio<sup>10</sup>. Pertanto, è compito del magistrato civile punire l'eretico in quanto difensore dell'onore di Dio.

Per Sébastien Castellion, al contrario, l'autorità del magistrato civile, essendo un'istituzione precristiana, appartiene all'ordine di natura, proprio di questo mondo, a cui sono sottoposti tutti coloro che pur avendo la coscienza del peccato non hanno la forza per vincerlo e restano assoggettati alla legge naturale, la quale permette di distinguere ciò che è giusto dall'ingiusto. Di conseguenza, il dovere principale del potere civile è quello di garantire la giustizia e la pacifica convivenza nella società civile, tutelando l'incolumità fisica e dei beni da crimini altrui, secondo i principi della legge naturale – dunque giudicando le azioni esteriori – mentre tutto ciò che appartiene al mondo spirituale e alla malattia dell'anima, ovvero al peccato, è giudicato solo da Dio e va combattuto con le armi spirituali e della persuasione e non con quelle corporali. La separazione tra ambito terreno-corporale e ambito spirituale, e dunque tra crimine e peccato, è racchiuso nella celebre frase di Castellion: «Uccidere un uomo non è difendere una dottrina, è uccidere un uomo. Quando i ginevrini hanno ucciso Serveto non hanno difeso una dottrina, hanno ucciso un uomo. Non spetta al magistrato difendere una dottrina. Che ha in comune la spada con la dottrina? [...] Se Serveto avesse voluto uccidere Calvino, il magistrato avrebbe fatto bene a difendere Calvino. Ma poiché Serveto aveva combattuto con scritti e con ragioni, con ragioni e con scritti bisognava refutarlo. Non si dimostra la propria fede bruciando un uomo, ma facendosi bruciare per essa»<sup>11</sup>.

#### 4. Interpretazione della verità giuridica e teologica

L'analisi relativa alla logica argomentativa di Castellion si incentra proprio sul duplice piano, teologico e giuridico, entro cui si sviluppa la problematica tra giusto ed ingiusto, o meglio tra verità ed errore, in virtù di un comune modello interpretativo tra teologia e diritto rispetto alla conoscenza della verità<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. DANIELE GARRONE, *Libertà e legge nell'Antico Testamento, in Libertà e disciplina. Nel 500° anniversario di Giovanni Calvino*, a cura di GIANNI LONG, Claudiana, Torino, 2009, pp. 15-20.

<sup>11</sup> *Contra libellum Calvinii*, op. cit., p. E v°, replica di *Vaticanus a Calvinus 77*: «Hominem occidere, non est doctrinam tueri, sed est hominem occidere. Cum Genevenses Servetum occiderunt, non doctrinam defenderunt, sed hominem occiderunt. Doctrinam tueri non est Magistratum (quid gladio cum Doctrina?) sed doctoris. Doctorem autem tueri est Magistratus, sicut agricolam et fabrum et medicum et ceteros contra injuriam tueri. Itaque si Calvinum occidere Servetus voluisset, recte Calvinum defendisset Magistratus. Sed cum rationibus et scriptis Servetus pugnaret, rationibus et scriptis repellendus erat».

<sup>12</sup> Le considerazioni sugli aspetti giuridici delle argomentazioni teologiche di Castellion in difesa

Tale prospettiva appare particolarmente rilevante nel *Contra libellum Calvinii*. Come si evince già dall'icasticità del titolo, si tratta della confutazione punto per punto della *Defensio orthodoxae fidei de Sacra Trinitate*<sup>13</sup> pubblicata da Calvino pochi mesi dopo la messa al rogo di Michele Serveto, nel 1554, stampata anche in versione francese con il titolo: *Déclaration pour maintenir la vraie foi*<sup>14</sup>. Opera che, redatta anch'essa nel 1554, venne edita solo nel 1612 in Olanda, nell'ambito della controversia tra riformati ortodossi e rimostranti. L'immediatezza della replica al *pamphlet* che – in seguito alle critiche ricevute soprattutto nell'ambiente di Basilea dopo il rogo dell'antitrinitarista spagnolo avvenuto nell'ottobre del 1553 – Calvino aveva scritto in difesa della ortodossia della vera fede e soprattutto per giustificare la legittimità della procedura giudiziaria e la condanna a morte degli eretici, connota il *Contra libellum Calvinii* di Castellion del carattere di un vero e proprio capo d'accusa nei confronti dell'intero sistema religioso-civile calvinista<sup>15</sup>.

La stessa forma dialogica utilizzata da Castellion tra Calvino e un non meglio precisato *Vaticanus*<sup>16</sup>, appare rappresentare, anche per la vivacità del linguaggio, una vera e propria arringa volta a smantellare la tesi avversaria, quasi come in una dialettica processuale, nella quale il giudice è rappresentato dall'imparzialità dei lettori<sup>17</sup>.

Più specificamente, come è possibile rilevare dalle puntualizzazioni polemiche affidate a *Vaticanus*, la conoscenza della vicenda processuale di Miche-

---

della non punibilità degli eretici sono state sviluppate in MARIA D'ARIENZO, *Théologie et droit dans la pensée et les œuvres de Sébastien Castellion. Aspects méthodologiques*, nel vol. MARIE CHRISTINE GOMEZ-GÉRAUD (ed.), *Sébastien Castellion: des Écritures à l'écriture*, Garnier, Paris, 2013, pp. 355-369.

<sup>13</sup> *Defensio orthodoxae fidei de Sacra Trinitate contra prodigiosos errores M. Serveti hispani; ubi ostenditur hæreticos jure gladii coercendos esse, et nominatim de homine hoc tam impio juste et merito sumptum Genève fuisse supplicium*. Il testo è pubblicato in *Ioannis Calvinii Opera quæ supersunt omnia*, GUILIELMUS BAUM, EDUARDUS CUNITZ, EDUARDUS REUSS, CARL AUGUST SCHWETSCHKE (ed.), in *Corpus reformatorum*, vol. XXXVI, C.A. Schwetschke, Braunschweig-Berlino, 1865-1903.

<sup>14</sup> *Déclaration pour maintenir la vray foy que tiennent tous chretiens de la Trinité des personnes en seul Dieu. Par Jean Calvin. Contre les erreurs detestables de Michel Servet espagnol. Où il est aussi monstré, qu'il est licite de punir les hérétiques, et qu'à bon droit ce meschant a esté executé par justice en la ville de Genève*, Jean Crispin, Genève, 1554.

<sup>15</sup> MARIANNE CARBONNIER-BURKARD, *Des procès de Servet au procès de Calvin*, nel vol. *Héresie et pluralisme du XVIe au XXIe siècle*, cit., pp. 27-52; ID., *Calvin/Servet: un duel public*, in FRANÇOIS CLAVAROLY (dir.), *Calvin, de la Réforme à la modernité*, Paris, PUF, 2010, pp. 39-61; LUCIA FELICI, *Giovanni Calvino e l'Italia*, Claudiana, Torino, 2010, p. 105 ss.

<sup>16</sup> Sulla scelta dello pseudonimo di *Vaticanus*, cfr. HANS RUDOLPHE GUGGISBERG, *Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist und Verteidiger der religiösen Toleranz im konfessionellen Zeitalter*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1997, p. 117 e nota 46. Esiste ora una traduzione inglese dell'originale tedesco, *Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist and Defender of Religious Toleration in a Confessional Age*, Ashgate, Aldershot, 2003. ÉTIENNE BARILIER, *op. cit.*, p. 35 suggerisce che *Vaticanus* potrebbe essere l'anagramma di Calvino.

<sup>17</sup> MARIA D'ARIENZO, *op. ult. cit.*, p. 359.

le Serveto, il ruolo ricoperto da Calvino sia nella cattura che nella condanna dell'antitrinitarista spagnolo, in quanto inizialmente promotore dell'accusa e in seguito consultore teologico nel processo ginevrino<sup>18</sup>, rappresentano una denuncia del mancato rispetto delle procedure, del diniego del diritto di difesa, di errori relativi alla tecnica probatoria commessi al fine di acclarare una verità formale o giudiziaria non corrispondente alla verità sostanziale.

In quello che può essere definito «il processo al processo di Serveto»<sup>19</sup>, l'accusa dei numerosi errori procedurali nell'accertamento della verità dei fatti nel contesto giuridico-processuale<sup>20</sup> non appare dissimile dall'accusa degli errori metodologici nell'interpretazione teologica delle fonti, le quali si rivelano scelte in modo volutamente parziale, al fine di giustificare l'intolleranza dell'errore in materia di fede e la legittimità della pena di morte per gli eretici. Come nota Castellion, vengono difatti citati solo i passi delle Scritture utilizzabili a sostegno dello spargimento di sangue nei confronti delle coscienze erronee, mentre sono omessi tutti gli altri in base ai quali si arriverebbe ad una diversa e opposta conclusione.

Il più rilevante tra questi è l'equiparazione dell'eretico al bestemmiatore, all'idolatra, al falso profeta. In virtù di tale assimilazione, la pena di morte, ordinata nella legge mosaica contro costoro, è estesa anche agli eretici come voluta dalla volontà divina<sup>21</sup>, nonostante le Scritture trattino dell'eretico, in realtà, solo nella *Lettera a Tito* e indirettamente nell'insegnamento di Cristo in *Matteo 18*. Da tali passi è possibile ricavare che solo dopo la seconda ammonizione, se costui continua nella sua ostinazione a rifiutare la verità deve essere allontanato<sup>22</sup>. La definizione di ciò che qualifica le singole categorie di peccati consente a Castellion di distinguere l'eresia dalle altre forme di oltraggio a Dio e di individuare la *qualitas* specifica dell'eretico nella sua pertinacia e ostinazione, che in quanto peccato spirituale deve essere combattuta con le armi spirituali e non con quelle temporali.

---

<sup>18</sup> Cfr. MARIANNE CARBONNIER-BURKARD, *Des procès de Servet au procès de Calvin*, cit., pp. 27-52; ID., *Calvin/Servet: un duel public*, cit., pp. 39-61; GIOVANNI TOURN, *Giovanni Calvino. Il Riformatore di Ginevra*, Claudiana, Torino, 2009, p. 82; ALISTER EDGAR MCGRATH, *Giovanni Calvino. Il Riformatore e la sua influenza sulla cultura occidentale*, Claudiana, Torino, 2002, p. 156; JEAN-FRANÇOIS GILMONT, *Jean Calvin et Michel Servet*, nel vol. FRANCO GIACONE (ed.), *Calvin insolite. Actes du colloque de Florence (12-14 mars 2009)*, Garnier, Paris, 2012, pp. 401-421, specificamente sul processo di Ginevra, p. 413 ss.

<sup>19</sup> MARIA D'ARIENZO, *op. ult. cit.*, p. 359.

<sup>20</sup> Cfr. *De hæreticis a civili magistratu non puniendis*, cit., pp. 67, 76-77.

<sup>21</sup> MARIA D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, cit., p. XLVIII.

<sup>22</sup> Castellion applica all'eresia il passo di Matteo che riguarda più in generale il torto di un fratello a un altro fratello o alla Chiesa, che consente, in ultima analisi, la pena della scomunica, ossia, l'allontanamento dalla comunità. Sulla scomunica cfr. VINCENZO LAVENIA, *L'infamia e il perdono: tributi, pena e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 34 ss.

Proprio tale specificazione esclude l'applicabilità della norma divina dell'Antico Testamento, che prescrive la pena di morte per fattispecie diverse, anche all'eresia in quanto manca il presupposto dell'*eadem qualitas* che consentirebbe, in base al concetto di *similitudo*, il ricorso al procedimento interpretativo analogico in caso di *lacuna legis*. In un certo senso, sembra quasi che venga adottato da Castellion il ragionamento che ha condotto i giuristi ad affermare il principio del divieto di analogia nel diritto penale.

Gli artifici interpretativi individuati nella tesi di Calvino sono stigmatizzati da Castellion quali applicazioni dell'*ars oratoria* di Cicerone e dei sofismi propri della scuola della Sorbonne, nella quale il Riformatore di Ginevra aveva ricevuto la sua formazione giuridica. Tali riferimenti consentono di evidenziare la stretta connessione rilevabile nel pensiero di Castellion tra metodo teologico e giuridico al fine della conoscenza della verità.

In altre parole, pare possibile rilevare l'applicazione nelle sue argomentazioni di un procedimento dialettico teso alla interpretazione della verità sostanziale e oggettiva rispetto a quella puramente formale che spesso, in quanto frutto di interpretazioni volutamente arbitrarie, può essere soltanto soggettiva, non risultare evidente e realmente convincente sulla base della *ratio naturalis*, e, ancor più, espressione non di equità, ma al contrario di un giudizio iniquo.

Del resto, la ricerca della *ratio naturalis* delle norme<sup>23</sup>, e dunque della verità giuridica in senso reale e sostanziale, attraverso la dialettica, contraddistingue il metodo di *interpretatio iuris* nuovo rispetto alla logica dogmatica aristotelico-scolastica che caratterizzava i commentatori medievali come è possibile rinvenire anche nei diversi trattati di dialettica legale del XVI secolo<sup>24</sup>.

Naturalmente, se volessimo continuare con la metafora del processo, la presenza di un metodo di interpretazione comune anche ai giuristi dell'epoca testimonia indubbiamente l'*humus* culturale nel quale si sviluppano le idee castellionane a favore della tolleranza dell'errore in materia dottrina<sup>25</sup>. La cultura umanistica e i nuovi strumenti interpretativi dei testi costituiscono

---

<sup>23</sup> ENNIO CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I-II, Giuffrè, Milano, 1962-1963, *passim* e *ad indicem* s.v. *ratio*.

<sup>24</sup> Cfr. VINCENZO PIANO MORTARI, *Diritto, logica e metodo nel secolo XVI*, Jovene, Napoli, 1978, *passim*, ma specialmente p. 136 ss.

<sup>25</sup> GUIDO KISCH, *Humanismus und Jurisprudenz. Der Kampf zwischen mos italicus und mos gallicus an der Universität Basel*, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1955; DOMENICO MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Giuffrè, Milano, 1972 (troisième réimpression sans changement de l'éd. originale, 1956); CESARE VASOLI, *La dialettica e la retorica dell'Umanesimo. "Invenzione" e "Metodo" nella cultura del XV e XVI secolo*, Feltrinelli, Milano, 1968; VINCENZO PIANO MORTARI, *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Jovene, Napoli, 1976, p. 192 ss. e 237 ss.; ID., *Diritto, logica e metodo nel secolo XVI*, op. cit.; ITALO BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002.

la radice di una diversa impostazione metodologica di ricerca razionale rispetto a quella dogmatica, basata sull'identificazione tra verità e certezza<sup>26</sup>.

Tuttavia, oltre che il modo di argomentare, anche l'uso di un lessico tecnico-giuridico specifico – come ad esempio nelle definizioni della diffamazione, dell'ingiuria, della falsa testimonianza, individuati quali crimini<sup>27</sup> –, l'impiego di esempi giuridici<sup>28</sup>, lo stesso impianto accusatorio, sembrerebbero indizi tesi certamente non a suffragare, ma almeno a suggerire l'ipotesi di una redazione dell'attacco contro Calvino non isolata o meramente individuale di Sébastien Castellion.

### 5. Nuove prospettive di ricerca

L'opera di Castellion, seguendo tale suggestione, o se vogliamo congettura, parrebbe essere il risultato, o l'espressione principale, di discussioni maturate in un contesto o *milieu* di sostenitori della stessa posizione contraria a Calvino, composto anche da giuristi. Non è forse un caso che nel *Contra libellum Calvinii* sia citato proprio il giureconsulto padovano Matteo Gribaldi Mofa, maestro di Basilio Amerbach, autore di una *Apologia pro Serveto*, che, come ricorda Castellion, fu il primo a contestare apertamente e a chiedere a Calvino un incontro pubblico mentre Michele Serveto era ancora imprigionato<sup>29</sup>. I rapporti

---

<sup>26</sup> Cfr. MARIA D'ARIENZO, *La non punibilità degli eretici nella polemica tra Castellion, Calvino e Beza*, nel vol. FRANCO GIACONE (ed.), *Calvin insolite*, cit., p. 390.

<sup>27</sup> *De hæreticis a civili magistratu non puniendis*, cit., p. 41: «Neque illorum famam (ut tu nos accusas) violavimus, dum eorum testimonia bona fide citavimus»; p. 43: «Simili calumnia [...] Anabaptistas criminatus es»; p. 43: «[...] conscii estis quam sint apud magistratus vestros gratiosæ vestræ artes et calumniæ»; p. 62: «[...] calumniæ sunt [...] cum detracta parte orationis alterius eius sententiam contra ipsius mentem interpretantur»; p. 105: «[...] si quis forte per calumniam aut errorem iniuste interfectus est [...]»; p. 26: «[...] falsus testis esses, qui incognita pro cognitis asseveres»; p. 81: «Cedo quanam tu poena punitus es, qui istis ipsis de maledicentia verbis maledicentiæ crimen commisisti [...]»; 149: «homicidæ, adulteri, falsi testes et cæteri, in hos lata lex est et eorum causa necessarius est magistratus [...]».

<sup>28</sup> *Contra libellum Calvinii*, p. B IV v, Risposta di *Vaticanus* a *Calvinus* 22.

<sup>29</sup> *Contra libellum Calvinii*, p. A V v<sup>o</sup> - A VI r., replica di *Vaticanus* a *Calvinus* 8. Su Gribaldi Mofa, cfr. FRANCESCO RUFFINI, *Il giureconsulto chierese Matteo Gribaldi Mofa e Calvino*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, I, 1928, pp. 205-269 e 417-432; *Id.*, *Matteo Gribaldi Mofa, Antonio Govea e lo Studio generale di Mondovì*, in *Studi pubblicati dalla R. Università di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto*, Stab. Tip. Villarboito, Torino, 1928, pp. 277-296. I due articoli sono ora pubblicati in *Id.*, *Studi sui Riformatori Italiani*, a cura di ARNALDO BERTOLA, LUIGI FIRPO, EDOARDO RUFFINI, Ramella, Torino, 1955, pp. 45-126 e 129-163; DELIO CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento*, a cura di ADRIANO PROSPERI, Torino, Einaudi, 1992, *passim*, ma specialmente pp. 206-213; ANTONIO ROTONDÒ, *Studi e ricerche di storia ereticale italiana del Cinquecento*, Giappichelli, Torino, 1974, *passim*; DIEGO QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella Methodus di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di FILIPPO LIOTTA, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 185-212; *Id.*, *Gribaldi*

tra i fautori di una riforma radicale, o meglio libertini ed accademici come li definisce Calvino, rappresentati soprattutto da italiani e francesi appaiono documentati in molti studi, già a partire da Delio Cantimori, Antonio Rotondò, Adriano Prosperi, Uwe Plath, Rudolph Guggisberg, senza parlare degli studi più risalenti sui Riformatori italiani di Francesco Ruffini e di Cesare Cantù.

Tuttavia, seguendo una linea di ricerca suggerita soprattutto da Olivier Millet in alcuni dei suoi ultimi lavori<sup>30</sup>, sembrerebbe percorribile come pista d'indagine anche l'ipotesi che alla redazione dell'opera di Castellion abbia collaborato, seppure indirettamente, un gruppo di intellettuali o, se vogliamo, un *atelier* di idee e supporti argomentativi.

Il ritrovamento di un esemplare della *Déclaration de vray foi* di Calvino alla Mediateca protestante di Strasburgo, con annotazioni manoscritte quasi contemporanee alla sua pubblicazione, dalle quali è stato possibile dedurre che l'annotatore anonimo, la cui grafia non corrisponde a quella di Sébastien Castellion, conoscesse il *Contra libellum Calvinii* dell'umanista savoiaro, indica, come afferma Olivier Millet: «une proximité d'idées et peut-être de collaboration de l'annotateur anonyme [...] avec l'humaniste apôtre de la tolérance»<sup>31</sup>. Indubbiamente tali annotazioni costituiscono, come afferma sempre Olivier Millet, una delle rare tracce dirette, oggettive e argomentate che ci sono pervenute da parte degli avversari di Calvino relativamente al caso Serveto, in quanto le altre sono o testimonianze indirette o *pamphlet* letterari<sup>32</sup>.

In realtà, ciò che sembra profilare lo studioso francese è proprio la partecipazione e il sostegno diretto di collaboratori, allievi o amici nella redazione della opera polemica di Castellion contro Calvino nel caso Serveto, la cui documentazione tuttavia resta affidata a nuove, e si spera fortunate e fruttuose, ricerche a venire.

Sarebbe senz'altro di grande interesse anche per gli storici del diritto e specialmente del diritto penale riuscire a ricostruire i rapporti, ma soprattutto gli influssi reciproci tra il sapere giuridico e le argomentazioni maturate nel contesto teologico dei riformati eterodossi, al fine di una analisi più precisa dell'influenza delle idee religiose sull'evoluzione del diritto.

---

Moffa Matteo, in «Dizionario biografico degli Italiani», LIX, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 2002, pp. 345-349; ID., 'Iis qui vix locum tutum inveniunt'. *Giuristi, riformatori religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa († 1564)*, in *La République en exil (XV<sup>ème</sup> e XVI<sup>ème</sup> siècles)*, a cura di PAOLO CARTA, LUCIE DE LOS SANTOS, *Laboratoire italien*, ENS, Fontanay Saint-Cloud, 3, 2002, pp. 85-103.

<sup>30</sup> OLIVIER MILLET, *Castellioniana. Les annotations manuscrites figurant sur un exemplaire conservé à Strasbourg du Contra libellum Calvinii de Castellion*, nel vol. MARIE CHRISTINE GOMEZ-GÉRAUD (ed.), *Sébastien Castellion: des Ecritures à l'écriture*, cit., pp. 79-96.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 81 ss.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 80.